



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NOTARI	ALFREDO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PAGANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>	TRINGALI	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 11544/2016
depositato il 12/12/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 1954/2016 Sez:13 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SALERNO
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

proposto dall'appellante:

LA GUARDIA DOMENICO
VIA LAVORATE CENTRO 4 84087 SARNO SA

difeso da:

D'AMATO SALVATORE
VIA LAVORATE CENTRO 44 84087 SARNO SA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF9010502849 IRPEF-ADD.REG. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF9010502849 IRPEF-ADD.COM. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF9010502849 IRPEF-IMPR.SEM. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF9010502849 IRAP 2009

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 11544/2016

UDIENZA DEL

26/04/2018 ore 09:30

N°

5137

PRONUNCIATA IL:

25.04.18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

30.05.18

Il Segretario

11544/16

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'impugnata sentenza la C.T.P. di Salerno rigettava il ricorso proposto da La Guardia Domenico, esercente scuola guida in Sarno, avverso l'avviso di accertamento come da epigrafe notificatogli dall'Agenzia delle Entrate di Salerno in ordine ad IRPEF ed altro del 2009 sulla scorta di riscontro di maggiori ricavi per € 143.583 in applicazione degli studi di settore.

Il ricorrente aveva dedotto che la propria attività subiva la concorrenza di altre scuole guida in Sarno e paesi limitrofi, per cui era stato costretto a praticare significativi sconti ed aveva comunque denunciato mancata indicazione del calcolo dello scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dagli studi di settore.

L'Agenzia delle Entrate resistente, instauratosi il contraddittorio, si era costituita contestando in fatto ed in diritto ogni avversa deduzione e ribadendo la piena legittimità formale e sostanziale del proprio operato.

La C.T.P. ravvisava l'inidoneità della documentazione prodotta dal contribuente a contraddire la presunzione radicata dagli studi di settore.

Il La Guardia proponeva appello avverso tale sentenza, denunciando il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale ad opera dell'ufficio tributario e ribadendo per il resto le doglianze esposte in primo grado.


L'appellata Agenzia, radicatasi la lite, si costituiva, resistendo alle avverse censure ed eccependo in particolare l'inammissibilità ex art. 57 d.lgs. n. 546/92 dell'avversa deduzione in punto di omesso contraddittorio dacché domanda nuova vietata in appello.

Infine questo collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Infatti – a prescindere dalla novità della questione riguardante l'asserito difetto del contraddittorio endoprocedimentale ad opera dell'ufficio tributario, novità correttamente eccepita da quest'ultimo e da riguardarsi dunque come vietata dall'art. 57 d. lgs. 546/92, norma pedissequa a quella dell'art. 345 c.p.c. e parimenti sanzionata in termini di inammissibilità – va evidenziato che i rilievi su cui fonda l'accertamento, pur mutuati dai dati rilevati presso la MTC di Salerno circa le operazioni riguardanti le prestazioni effettuate dalla scuola guida nonché da tariffario in vigore per il periodo



2009-2010, non sono bastevoli da soli a radicare un giudizio univoco circa la sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati.

È invero in primo luogo plausibile la giustificazione addotta dal contribuente nei sensi riportati in narrativa, atteso che la concorrenza costituita dalla contemporanea attività di altre scuole guida in Sarno e paesi limitrofi ben può giustificare la necessità di praticare sconti alla clientela.

In ogni caso la giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex multis*, Cass. n. 23831/16) ha affermato l'insufficienza del mero scostamento dagli studi di settore per la configurazione di ricavi sottratti ad imposizione tributaria.

E per vero essi studi non sono configurabili intrinsecamente come fatti noti, ma piuttosto come giudizi innervati su medie matematiche, ponderate o non, per cui occorre valutare altri elementi di riscontro concludenti nella stessa direzione, il che nella specie non è dato riscontrare.

Le spese del grado si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per la controvertibilità fattuale della stessa.

P.Q.M.

La commissione così provvede: accoglie l'appello e compensa le spese.

Salerno, 26.04.18

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(dr. Alfredo Notari)

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 30 MAG. 2018
Il Segretario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NOTARI	ALFREDO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PAGANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>	TRINGALI	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 11544/2016
depositato il 12/12/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 1954/2016 Sez:13 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SALERNO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

proposto dall'appellante:

LA GUARDIA DOMENICO
VIA LAVORATE CENTRO 4 84087 SARNO SA

difeso da:

D'AMATO SALVATORE
VIA LAVORATE CENTRO 44 84087 SARNO SA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF9010502849 IRPEF-ADD.REG. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF9010502849 IRPEF-ADD.COM. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF9010502849 IRPEF-IMPR.SEM. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF9010502849 IRAP 2009

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 11544/2016

UDIENZA DEL

26/04/2018 ore 09:30

N°
5137

PRONUNCIATA IL:
26.04.18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
30.05.18
Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'impugnata sentenza la C.T.P. di Salerno rigettava il ricorso proposto da La Guardia Domenico, esercente scuola guida in Sarno, avverso l'avviso di accertamento come da epigrafe notificatogli dall'Agenzia delle Entrate di Salerno in ordine ad IRPEF ed altro del 2009 sulla scorta di riscontro di maggiori ricavi per € 143.583 in applicazione degli studi di settore.

Il ricorrente aveva dedotto che la propria attività subiva la concorrenza di altre scuole guida in Sarno e paesi limitrofi, per cui era stato costretto a praticare significativi sconti ed aveva comunque denunciato mancata indicazione del calcolo dello scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dagli studi di settore.

L'Agenzia delle Entrate resistente, instauratosi il contraddittorio, si era costituita contestando in fatto ed in diritto ogni avversa deduzione e ribadendo la piena legittimità formale e sostanziale del proprio operato.

La C.T.P. ravvisava l'inidoneità della documentazione prodotta dal contribuente a contraddire la presunzione radicata dagli studi di settore.

Il La Guardia proponeva appello avverso tale sentenza, denunciando il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale ad opera dell'ufficio tributario e ribadendo per il resto le doglianze esposte in primo grado.


L'appellata Agenzia, radicata la lite, si costituiva, resistendo alle avverse censure ed eccependo in particolare l'inammissibilità ex art. 57 d.lgs. n. 546/92 dell'avversa deduzione in punto di omesso contraddittorio dacché domanda nuova vietata in appello.

Infine questo collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Infatti – a prescindere dalla novità della questione riguardante l'asserito difetto del contraddittorio endoprocedimentale ad opera dell'ufficio tributario, novità correttamente eccepita da quest'ultimo e da riguardarsi dunque come vietata dall'art. 57 d. lgs. 546/92, norma pedissequa a quella dell'art. 345 c.p.c. e parimenti sanzionata in termini di inammissibilità – va evidenziato che i rilievi su cui fonda l'accertamento, pur mutuati dai dati rilevati presso la MTC di Salerno circa le operazioni riguardanti le prestazioni effettuate dalla scuola guida nonché da tariffario in vigore per il periodo



2009-2010, non sono bastevoli da soli a radicare un giudizio univoco circa la sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati.

È invero in primo luogo plausibile la giustificazione addotta dal contribuente nei sensi riportati in narrativa, atteso che la concorrenza costituita dalla contemporanea attività di altre scuole guida in Sarno e paesi limitrofi ben può giustificare la necessità di praticare sconti alla clientela.

In ogni caso la giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex multis*, Cass. n. 23831/16) ha affermato l'insufficienza del mero scostamento dagli studi di settore per la configurazione di ricavi sottratti ad imposizione tributaria.

E per vero essi studi non sono configurabili intrinsecamente come fatti noti, ma piuttosto come giudizi innervati su medie matematiche, ponderate o non, per cui occorre valutare altri elementi di riscontro concludenti nella stessa direzione, il che nella specie non è dato riscontrare.

Le spese del grado si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per la controvertibilità fattuale della stessa.

P.Q.M.

La commissione così provvede: accoglie l'appello e compensa le spese.

Salerno, 26.04.18

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(dr. Alfredo Notari)

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 30 MAG. 2018
Il Segretario